



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 63 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: ricognizione delle proprie partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione, e situazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20.36 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BIANCHI LUIGI BRUNO
7. BONAZZA VALERIO
8. BONENTI GIUSEPPE
9. GIOVANNINI ADRIANO
10. MAZZOCCHI AMEDEO
11. MOLINARI SUSAN
12. MUSSI LUCA
13. VALENTI MASSIMO

Non partecipano in quanto assenti giustificati i Consiglieri Sandro Bonazza e Frank Salvadori.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.36 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.03 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 14117 del 23 dicembre 2022.

Oggetto: ricognizione delle proprie partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione, e situazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Sella Giudicarie, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni in Società prevista dall'art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (detto anche "TUSP") e s.m.i. con ricognizione delle partecipazioni possedute e all'individuazione delle partecipazioni da alienare, interpretando il complesso insieme delle disposizioni in materia contenute nello stesso D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, , con particolare riferimento all'art. 4, e nella normativa provinciale, ed in particolare la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 all'art. 24, e la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, agli artt. 18 e 18-bis e s.m.i.;
- che il Comune quale Comune del Territorio della Provincia Autonoma di Trento applica, in materia di partecipazioni pubbliche la normativa provinciale, e la normativa nazionale ove contenga una disciplina compatibile con quella stessa provinciale;
- che detta revisione allora riguardante solo partecipazioni dirette ha portato allora a disporre di mantenere la partecipazione in otto società: Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; Geas s.p.a.; Tregas s.r.l.; Trentino Riscossioni s.p.a.; Giudicarie Gas s.p.a.; Informatica Trentina s.p.a.; Primiero Energia s.p.a., ed escludere la partecipazione, come Socio Sovventore, alla Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.; in quanto ritenuta non coerente con l'art. 4, d.lgs. 175/2016 e alle condizioni di cui agli artt. 10 e 24, d.lgs. 175/2016;
- che per quest'ultima si prevedeva che si sarebbe dovuto procedere all'alienazione entro un anno: ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del TUSP, se non si fosse proceduto, trascorso l'anno, la quota di partecipazione avrebbe dovuto essere liquidata dalla Società, e nel frattempo sarebbe venuto meno l'esercizio dei diritti sociali nella Società stessa;

Evidenziato che una volta fatta la ricognizione straordinaria, il Comune deve periodicamente analizzare le proprie partecipazioni in società partecipate direttamente ed indirettamente tramite le partecipate dirette, e quando rilevi alcune specifiche situazioni, individuate principalmente nell'art. 18, commi 3 bis e bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, per quanto dispone l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, e tenuto conto di quanto dispone l'art. 20 del TUSP, deve procedere a un piano di razionalizzazione che può portare alla razionalizzazione, fusione o soppressione;

Evidenziato che mentre per l'art. 20 del TUSP, tale analisi dovrebbe avvenire annualmente, ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 richiamato dall'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione "ordinaria" delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima) , e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto quando siano detentrici di partecipazioni in società che integrino particolari presupposti per la razionalizzazione indicati dalle norme citate;

Ricordato che nell'anno 2018 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, con deliberazione n. 65 del 27 dicembre 2018, rilevando le stesse partecipazioni dirette individuate nell'anno 2018 e rilevando alcune partecipazioni indirette: allora, considerando anche alcuni

adattamenti statuari di alcune società si è ritenuto di non dismettere alcuna partecipazione, e quindi di non adottare alcun piano di razionalizzazione, mentre si è preso atto del fatto che non era stata ancora attivata una procedura di liquidazione della partecipazione della Scuola musicale delle Giudicarie, e che peraltro partecipandovi il Comune come socio “sovventore” si erano avute alcune incertezze operative sul se e come alienare la propria quota della Società, che poi, trascorso il termine per l’alienazione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del TUSP, era stata invitata a liquidare la quota;

Evidenziato che peraltro la normativa in materia di alienazioni delle partecipazioni previste dalla ricognizione straordinaria è stata modificata con l’aggiunta all’art. 24, del comma 5 bis del TUSP che prevede “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione;” ciò ha consentito tempi più comodi per completare i processi di alienazione;

Evidenziato che la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27 dicembre 2018, espressamente ha previsto di non porre in essere alcun piano di razionalizzazione, e ha stabilito di mantenere tutte le partecipazioni dirette, ed anche alcune partecipazioni indirette nel frattempo emerse, mentre si è descritto lo stato di attuazione della partecipazione alla Scuola musicale delle Giudicarie, che peraltro non era oggetto di un Piano di razionalizzazione relativo alla ricognizione ordinaria, essendo invece attuazione di una scelta di dismissione della partecipazione in sede di revisione straordinaria, oggetto di rilevamento a parte, rispetto alla relazione del programma di razionalizzazione;

Evidenziato che l’ambito oggettivo delle partecipazioni considerate ha riguardato partecipazioni in società detenute in forma diretta ovvero indiretta;

Evidenziato che nell’anno 2019 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 64 del 30 dicembre 2019 ha provveduto ad una nuova ricognizione

- rilevando il quadro complessivo risultante delle partecipazioni dirette ed indirette;
- rilevando che ancora non era conclusa la procedura di liquidazione della partecipazione nella Scuola Musicale delle Giudicarie;
- introducendo un piano di razionalizzazione che prevedeva l’adesione del Comune a quanto suggerito dal Consorzio dei Comuni Trentini e cioè di formulare nei confronti del Consiglio di amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini, di procedere all’alienazione della partecipazione detenuta in Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop., (quest’ultima quindi solo partecipata indirettamente dal Comune per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini qualora tale orientamento fosse risultato condiviso dalla maggioranza degli Enti condividenti il controllo analogo congiunto sul Consorzio) prevedendo che la procedura si concludesse nell’anno al 30 novembre 2021 e prevedendo espressamente che si sarebbe provveduto quindi a relazionare sullo stato di attuazione della procedura entro dicembre dello stesso anno;

Evidenziato che nell’anno 2020, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 dicembre 2020, si è effettuata nuovamente la ricognizione della situazione verificando l’aggiunta di una società partecipata indiretta attraverso Primiero Energia e cioè Lozen S.r.l., e si è approvata la relazione nella quale si dato conto delle procedure di dismissione già previste in precedenza e cioè:

- la dismissione prevista in attuazione della revisione straordinaria avvenuta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 della partecipazione nella la Scuola Musicale

delle Giudicarie Società Cooperativa per la quale si era relazionato che la procedura aveva incontrato delle incertezze e lungaggini, collegate anche al fatto che si trattava di un'ipotesi di partecipazione del tutto peculiare del Comune, come socio "sovventore", riferendo però che ormai si era alla conclusione della procedura perché con la deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 10 dicembre 2020 "Accettazione della liquidazione della partecipazione societaria nella Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa, e uscita dalla stessa in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017" si è accettato che le quote azionarie spettanti al Comune, come Socio sovventore, venissero acquistate dai soci della Società, come già proposto dalla stessa, per un importo liquidato in Euro 8.403,32, decisione già comunicata alla Scuola musicale dalla quale si stava attendendo il versamento della quota;

- e la dismissione già prevista, con il piano di razionalizzazione già approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30 dicembre 2019, della partecipata indiretta Cassa Rurale di Trento bcc soc. coop, ora Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, e Valle di Cembra, che era risultata non indispensabile per le finalità dell'Ente né della Società tramite, Consorzio dei Comuni Trentini, e per la quale in base alle indicazioni pervenute dallo Stesso Consorzio dei Comuni Trentini si stimava che l'alienazione della partecipazione potesse concludersi entro il 30 novembre 2021 e quindi si era previsto che si sarebbe dato conto delle azioni intraprese mediante apposita relazione, da adottarsi - ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis l.p. n. 1/2005, entro il 31 dicembre 2021. Quindi ci si era riservati di relazionare nuovamente su tale dismissione nell'anno 2021;

Evidenziato che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30 dicembre 2021 si è rilevato che

A) per quanto riguardava la partecipazione nella Scuola musicale delle Giudicarie essa era cessata nell'anno 2021, quando la Scuola musicale aveva versato al Comune il valore delle quote di partecipazione già del Comune, e trattandosi di cessazione della partecipazione perfezionatasi ad ogni effetto nell'anno 2021 essa è stata comunque riportata come esistente la partecipazione al 31 dicembre 2020;

B) per quanto riguardava la partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop., per la tramite Consorzio dei Comuni Trentini, risultava in base alla scheda per la revisione fornita dal Consorzio dei Comuni Trentini, che il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop.; a decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, e risultava ancora che le amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, avevano dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa Rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021, ma poi tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini, nessun soggetto aveva manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, aveva dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, e si era previsto che si potesse addivenire alla alienazione e quindi alla conclusione della fase di razionalizzazione per detta società, entro l'anno 2023;

C) una partecipata indiretta "Centro Servizi condivisi" per il tramite di Trentino riscossioni S.p.a, e Trentino Digitale S.p.a, risultava aver cessato l'attività durante l'anno 2021;

D) il Comune aveva acquisito una partecipazione diretta nella Società Dolomiti Energia S.p.a disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 5 agosto 2020, in quanto il Comune gestiva l'attività di vendita sul territorio degli ex Comuni di Roncone e Lardaro dell'energia

elettrica ai clienti del mercato cosiddetto di “maggior tutela” ma in vista della cessazione di tale particolare tipo di mercato, e del venir meno del ruolo del Comune come fornitore dei clienti di tale stesso mercato, perdendo anche i vantaggi economici di tale attività, il Comune aveva avuto l’opportunità di cedere il proprio “ramo d’azienda” riferito a tale attività alla Società da Dolomiti energia S.p.a., che ha effettuato un aumento di capitale in corrispondenza del valore stimato di tale ramo d’azienda, attribuendone le azioni al Comune, che così ha assunto la partecipazione nella Società, considerata dal Consiglio comunale, con la deliberazione sopra citata, pienamente legittima

- in quanto ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i., sono consentite comunque le Società partecipate dalla provincia e dagli Enti locali che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche.

- nell’ottica di applicazione di quanto ordinariamente richiedono gli articoli 3, 4, 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (richiamati nell’art. 24, comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27) perché:

----- la Società è una società per azioni e risulta rientrare nelle caratteristiche di cui all’art. 3 del D.lgs 16 agosto 2016, n. 175;

----- la partecipazione azionaria si intendeva effettuata in conformità con le condizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs 175 del 2016, in quanto ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i. se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale regionale o provinciale le condizioni dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 175 2016 si intendono rispettate, e nello specifico la partecipazione alle società che svolgono attività elettriche è prevista e ammessa espressamente proprio dallo stesso 1° comma dell’art. 24 della L.P. 27 del 2010;

- inoltre si è in presenza di una partecipazione sempre consentita ad una Società che esercita un servizio di carattere generale;

la partecipazione in Dolomiti energia S.p.a., è stata formalizzata in assemblea del 2 dicembre 2020, nel cui verbale si riporta che le azioni attribuite al Comune di Sella Giudicarie, emesse a fronte di aumento di capitale sociale avrebbero avuto godimento a partire dall’esercizio 2020 incluso e pertanto con pagamento dei dividendi di competenza dell’esercizio 2020 nel 2021, ed è in base a ciò che con la deliberazione di ricognizione n. 56 del 30 dicembre 2021 si è ritenuto di annoverare tra le società partecipate alla data del 31 dicembre 2020 anche tale Società seppure nella Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 pubblicata nel sito della Società alla pagina https://www2.dolomitienergia.it/wr-resource/ent3/1/Dolomiti_Energia_Bilancio_2020.pdf era riportata la nuova partecipazione come segue

“18. Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Si segnala che con effetto dal giorno 1 gennaio 2021 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 20.405.332 ad euro 20.414.755, pertanto per nominali euro 9.423, mediante emissione di numero 9.423 azioni ordinarie nominative di nominali euro 1,00 cadauna, con sovrapprezzo complessivo di euro 65.277, offrendo integralmente tale aumento all’ente Comune di Sella Giudicarie, con liberazione dello stesso mediante conferimento della titolarità del ramo aziendale destinato alla commercializzazione di energia elettrica nel Comune di Sella Giudicarie (TN)”;

Evidenziato che quindi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30 dicembre 2021 si è dato atto di quanto sopra e, anche menzionando ciò in un piano di razionalizzazione si è previsto

di mantenere le partecipazioni, ad eccezione di quella della Cassa Rurale di Trento prevedendo la conclusione della procedura di alienazione della quota entro l'anno 2023, e introducendo nella scheda relativa alla Scuola Musicale delle Giudicarie, la scheda con le informazioni per la dismissione;

Evidenziato che una riconsiderazione generale della situazione ad oggi non porta ad alcun risultato sostanzialmente diverso, salvo il fatto che:

- per avere i dati delle società partecipate abbiamo richiesto con posta certificata a tutte di inviare i dati utili, ed in particolare alla partecipata diretta Primiero Energia S.P.A. e alla partecipata indiretta attraverso essa, Lozen Energia S.r.l, di mandare i dati (investendo la partecipata diretta dell'onere di collaborare in tal senso) Sono pervenuti solo i dati di Primiero Energia S.P.A., e i dati di Lozen Energia S.r.l. non sono pervenuti, e ciò neppure dopo sollecito, quindi il segretario comunale ha chiesto chiarimenti in via telefonica presso Primiero Energia S.P.A., ed è stato informalmente avvisato che Lozen Energia, ai sensi di una circolare trasmessa ancora per la ricognizione ordinaria, del 25 ottobre 2021, non rientrerebbe nell'ambito soggettivo delle partecipazioni da considerare, mancando le situazioni di controllo, tali da attrarre la Società in questo ambito, pertanto, comunque non si allegano nella presente deliberazione le informazioni inerenti detta Società, quindi la Società non viene ricompresa nell'elenco sotto riportato né in un'apposita scheda,

- per quanto riguarda invece la cessazione dell'attività della Società, partecipata indiretta Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l., a suo tempo partecipata indirettamente attraverso Trentino Riscossioni S.P.A., e Trentino Digitale S.P.A. e già data per cessata nella precedente ricognizione, risulta che non occorre compilare apposita scheda perché nel modello facsimile pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nell'anno 2022 della SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA APPROVARSI ENTRO IL 31/12/2022 (Art. 20, c. 4, TUSP), si rileva l'indicazione "La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.";

Dati questi fatti, comunque le decisioni di razionalizzazione introdotte con la deliberazione n. 56 del 30 dicembre sono confermate e in termini di razionalizzazione la presente deliberazione non innova;

Evidenziato che quindi dato quanto sopra, che incide su elementi variabili o potenzialmente variabili sul complesso delle partecipazioni già rilevate con riferimento al 31 dicembre 2021, ora il complesso delle partecipazioni che risultano rilevanti ai fini della ricognizione annuale, viene configurata come segue:(ove si evidenziano le quote di partecipazione del Comune, nella prima riga, le Società, e le quote che esse detengono in Società che assumono così la caratteristica di partecipate indirette per il Comune)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Percentuale partecipazione % 0,92	Percentuale partecipazione % 0,54	Percentuale partecipazione % 2,48	Percentuale partecipazione % 2,38	Percentuale partecipazione % 0,183	Percentuale partecipazione % 35,31	Percentuale partecipazione % 0,0138	Percentuale partecipazione % 0,0287	Percentuale partecipazione % 0,05 (arr.)
P. Diretta E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese Spa	P. Diretta Consorzio dei Comuni Trentini Societa' Cooperativa	P. Diretta Giudicarie energia Acqua servizi SPA in sigla GEAS SPA	P. Diretta Giudicarie Gas S.p.a.	P. Diretta Primiero energia S.p.a.	P. Diretta TREGAS trentino retigas SRL	P. Diretta Trentino Digitale S.p.a.	P. Diretta Trentino Riscossioni SPA	P. Diretta Dolomiti Energia S.p.a.
	Partecipate indirette tramite Consorzio Comuni Trentini			Partecipate indirette tramite Primiero	Partecipate indirette tramite Tregas S.R.L.			
1	2	3	4	5				
% 0,46	% 0,132	% 0,46	4% 0,59	% 8,40				
SET Distribuzione S.p.a.	Federazione Trentina della Cooperazione soc. Coop	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e valle di Cembra, Banca di credito Cooperativo (già Cassa Rurale di Trento BCC soc. Coop)	Dolomiti energia holding S.P.A.	Retragas S.R.L.				

Evidenziato che allo stato attuale, si ritiene che vi sono le ragioni per mantenere di quelle sopra riportate tutte le partecipazioni in essere sottoindicate (ad eccezione quindi di quelle per le quali si è stabilita la dismissione negli scorsi anni):

Partecipazioni dirette

		Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	Scheda allegata sub A	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	02126520226	0,92	Si ritiene di mantenere la partecipazione

2	Scheda allegata sub B	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	0,54	Si ritiene di mantenere la partecipazione
3	Scheda allegata sub C	GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)	01811460227	2,48	Si ritiene di mantenere la partecipazione
4	Scheda allegata sub D	GIUDICARIE GAS SPA	01722590229	2,38	Si ritiene di mantenere la partecipazione
5	Scheda allegata sub E	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	01699790224	0,183	Si ritiene di mantenere la partecipazione
6	Scheda allegata sub F	TREGAS - TARENTINO RETI GAS SRL	02031010222	35,31	Si ritiene di mantenere la partecipazione
7	Scheda allegata sub G	Trentino Digitale S.p.a	00990320228	0,0138	Si ritiene di mantenere la partecipazione
8	Scheda allegata sub H	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,0287	Si ritiene di mantenere la partecipazione
9	Scheda allegata sub I	Dolomiti Energia S.p.a.	01812630224		Si ritiene di mantenere la partecipazione

Partecipazioni indirette detenute attraverso la tramite Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa:

Progressivo Indiretta	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1 Scheda allegata sub B1	SET Distribuzione S.p.a.	01932800228	0,46	Si ritiene di mantenere la partecipazione
2 Scheda allegata sub B2	Federazione Trentina della Cooperazione soc Coop.	00110640224	0,132	Si ritiene di mantenere la partecipazione
3 Scheda allegata sub B3	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e valle di Cembra, Banca d credito Cooperativo (già Cassa Rurale di Trento BCC soc Coop.)	00107860223	0,46	La tramite sta procedendo per la dismissione della partecipazione per concludere la procedura nell'anno 2023 al 30 giugno

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite **Primiero Energia S.p.a.**

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
4 Scheda allegata sub E1	Dolomiti energia Holding S.P.a.	01614640223	0,59	Si ritiene di mantenere la partecipazione

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite **Tregas S.p.a.**

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
6 Scheda allegata sub F1	Retragas S.r.l.	02419860982	8,40	Si ritiene di mantenere la partecipazione

Ritenuto quindi di formalizzare tale esito della rilevazione che per quest'anno non porta a prevedere elementi di razionalizzazione nuovi ma soltanto a dare un quadro complessivo delle partecipazioni e dello stato delle procedure di dismissione e razionalizzazione già avviati e descritti in precedenza; Osservato che l'art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016 e s.m.i.), al comma 5-ter, ha prorogato anche per l'anno 2022 la norma (il comma 4 – bis) che disapplica fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis).

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere di regolarità contabile del segretario comunale, avocando come titolare della funzione a se l'espressione del parere dal momento che in questa fase i dipendenti con deleghe di responsabilità del servizio finanziario sono o indisponibili o sovraccarichi di adempimenti di fine d'anno che non permetterebbero loro di istruire la pratica per gli aspetti contabili;

Sentita una breve illustrazione del Consigliere di maggioranza Luigi Bruni Bianchi, che evidenzia anche che seppure non doveroso, è stato acquisito ai fini della presente deliberazione il parere del Revisore dei Conti (espresso favorevolmente il 27 dicembre 2022 e registrato al n. prot. - 27/12/2022-0014176/A);

Sentita anche da parte del Sindaco una illustrazione del ruolo di alcune società partecipate un attività di servizio per il Comune;

Sentito anche il Consigliere Ivan Bazzoli, il quale lamenta la difficoltà di avere alcune informazioni circa i compensi percepiti da Geas. S.P.A. per le attività di servizio reso nei confronti del Comune;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, comma 3, 53, 126, 183, 185, 187;

A voti palesemente espressi per alzata di mano, favorevoli nove dei membri presenti della maggioranza, e voto di astensione dei quattro membri della minoranza, sui tredici membri del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, quale risulta dalle Schede allegate sub A, B, B1, B2, B3, C, D, E, E1, F, F1 G, H, I, e della partecipazione dismessa (Scuola musicale delle Giudicarie) di cui all'allegato L, e la relazione allegata M, alla presente deliberazione, secondo quanto in esse indicato,

2. Di stabilire quindi, che siano mantenute tutte le partecipazioni,

- nelle seguenti Società nelle quali vi sono partecipazioni dirette:

1. E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA
2. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA
3. GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)
4. GIUDICARIE GAS SPA
5. PRIMIERO ENERGIA S.p.A.
6. TREGAS - TARENTINO RETI GAS SRL
7. TARENTINO DIGITALE SPA
8. TARENTINO RISCOSSIONI SPA
9. DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

- e relativamente nelle seguenti Società partecipate indirettamente:

1. SET Distribuzione S.p.a
2. Federazione Trentina della Cooperazione Soc Coop
3. Dolomiti energia Holding S.p.a.
4. Retragas S.p.a.

3. Di stabilire quindi di non procedere a particolari misure di razionalizzazione ma di confermare le misure di dismissione già previste in precedenza e riassunte in premessa, che hanno previsto l'alienazione della quota nella partecipata indiretta Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e Valle di Cembra, Banca di credito Cooperativo, per la quale si era invitata la Società partecipata Consorzio dei Comuni Tarentini, alla dismissione, e le informazioni fornite dal Consorzio permettono di rilevare che la partecipazione è ancora in essere in vista della sua conclusione entro il mese di giugno 2023, anno già contemplato nella precedente ricognizione;

4. Di approvare la breve relazione allegata sub M alla presente deliberazione nella quale si riassumono alcuni elementi salienti che inducono a mantenere le partecipazioni, e si riproduce lo stato delle procedure di dismissione già stabilite in precedenza;

5. Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti e ove possibile alla struttura ministeriale ex art. 15 dl.gs. n. 175/2016 secondo le indicazioni contenute nelle linee guida richiamate in premessa;

6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono allegate sub A, B, B1, B2, B3, C, D, E, E1, F, F1, G, H, I, L, (le schede con i dati delle partecipate) e sub M (la relazione).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile del segretario comunale.

Sottoscritto Digitalmente, La Consiglieria delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.